



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre n. 4 - tel. 0161400123

ORDINANZA N. 8/2023 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

OGGETTO: ulteriore proroga istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Cavour - dal 21.5.23 al 26.5.23 - dalle 8 alle 17 - rif. Ord. sindacale 7/23

PREMESSO CHE il 7 e il 26.4.2023 la geom. Bresciani Francesca, con studio in loc. Boagno 24 in Alice Castello VC, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale per lavori straordinari presso il cantiere in via Cavour, angolo vicolo Carducci;

PRESO ATTO della richiesta di proroga di ordinanza in premessa, in atti con prot. 1199 dell'18.5.23, presentata dalla proprietaria dello stabile in questione, C.N., residente nel comune di Maglione,

CONSIDERATO CHE i lavori svolti dall'impresa Pepa tetti s.r.l. con sede in Moncrivello VC, incaricata dalla geom. Bresciani per conto di C.N., sono essenziali, posto il fine da realizzare;

RILEVATO che, in occasione del transito dei veicoli a uso del cantiere è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti stradali interessati;

RITENUTA la peculiarità della strada e nel contempo consentire la regolare esecuzione dei lavori, salvaguardando la pubblica e privata incolumità;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21, 25, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Cavour, dall'incrocio di piazza Regina Margherita fino all'incrocio di via Regina Elena, dalle 8 alle 17, da domenica 21 maggio 2023 e fino a venerdì 26 maggio 2023 compreso.

L'impresa esecutrice dovrà condurre i lavori in modo da ostacolare nel minore modo possibile il traffico e consentire, nel tratto interessato, il transito a senso unico alternato, debitamente segnalato. Detti lavori dovranno essere programmati in modo che, al termine della giornata, non siano presenti pericoli sia per i pedoni, sia per i veicoli.

È inoltre consentita all'impresa esecutrice la completa chiusura del tratto sopra specificato per agevolare le operazioni di scarico del materiale idoneo per il ripristino del tetto di mezzi veicolari della dimensione di 19 mt. nel limite di 4 ore giornaliere nel periodo indicato con preavviso di 24 ore. Le limitazioni e le indicazioni saranno segnalate agli utenti della strada dall'impresa esecutrice dei lavori da idonei cartelli stradali di prescrizione, anche manuali, come previsto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada e secondo le più opportune esigenze.

L'impresa esecutrice dei lavori adotterà ogni cautela utile per prevenire incidenti, le cui conseguenze di natura civile, penale e amministrativa sarebbero a totale carico della medesima.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà fare pervenire al servizio di Polizia locale di questo comune il piano di segnaletica stradale.

È consentita la circolazione veicolare nei tratti interdetti ai residenti, ai veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori, ai mezzi di pubblico soccorso e di emergenza.

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- 1-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa incaricata dei lavori, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, nonché ripristinare, al termine, lo stato dei luoghi;
- 2-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- 3-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;

AVVISA

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*) <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 19 maggio 2023

IL SINDACO

Pier Franco CAUSONE

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39